



COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 20.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno _____ del mese di _____, in Rocca Santo Stefano, nella sede comunale

Sono presenti, per il Comune di Rocca Santo Stefano, il Sindaco Sig. Sandro RUNIERI e per il Comune di San Vito Romano il Sindaco Sig. Maurizio PASQUALI.

PREMESSO che:

- l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 che testualmente dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;

-i predetti Comuni intendono definire l'utilizzo in convenzione da parte del Comune di San Vito Romano dell'agente di polizia locale alle dipendenze del Comune di Rocca Santo Stefano;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, da parte del Comune di San Vito Romano dell'Agente di Polizia locale Diletta Lodise, in servizio a tempo determinato presso il Comune di Rocca Santo Stefano, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1,- il cui consenso è manifestato mediante accettazione della presente convenzione, per lo svolgimento, presso il Comune di San Vito Romano, delle mansioni rientranti tra quelle proprie del medesimo lavoratore.

Art. 2 Durata

La convenzione di cui trattasi inizierà il 1 giugno 2017 e cesserà i suoi effetti il 30 settembre 2017, salvo proroga, ove ciascuna delle parti ed il lavoratore intendano proporla ed adottarla.

ART. 3 Tempo di lavoro

Il lavoratore, Sig.na Diletta Lodise, presterà servizio nella funzione di Agente della Polizia Locale presso il Comune di San Vito Romano per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali,

compresi dal lunedì alla domenica non interferenti con le attività di servizio già programmate con il Comune di Rocca Santo Stefano, peraltro cognite alle parti.

La predetta prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Rocca Santo Stefano, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

Le restanti 18 (diciotto) ore settimanali saranno rese dal lavoratore in favore del Comune di Rocca Santo Stefano (ente di appartenenza).

Eventuali ulteriori prestazioni plus-orario concesse conferite al lavoratore non potranno comunque eccedere il limite settimanale fissato dalle norme e dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 8/4/2003, n. 66.

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è associata alla competenza del Comune di Rocca Santo Stefano a cui compete la gestione degli istituti giuridici ed economici connessi con il servizio.

Il Comune di Rocca Santo Stefano corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali saranno rimborsati dal Comune di San Vito Romano al Comune di Rocca Santo Stefano nella misura del 50% (cinquantapercento) delle spettanze dovute al lavoratore.

Il rimborso di tutti gli oneri avverrà entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di Rocca Santo Stefano, secondo gli importi quantificati ed il criterio di riparto segnalato ai commi precedenti.

ART. 5 Risoluzione

La presente convenzione cesserà di avere effetto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione, salvo proroga per un ulteriore periodo deliberata dagli Enti convenzionati;
- per scioglimento consensuale della convenzione deliberato dagli Enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati;
- per indisponibilità del lavoratore da comunicarsi ai due Enti con un preavviso di 10 gg;
- per mancato rimborso da parte del Comune di San Vito Romano al Comune di Rocca Santo Stefano delle somme dovute nei tempi e nei modi previsti dall'art. 4;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 10 giorni, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art.6 Norme Finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Rocca Santo Stefano

IL SINDACO

Sig. Sandro RUNIERI _____

Per il Comune di San Vito Romano

IL SINDACO

Sig. Maurizio PASQUALI _____

Per presa d'atto e manifestazione del consenso

La DIPENDENTE

Sig.na Diletta LODISE _____